

APPELLO ROMA

11 MARZO 1991

PRESIDENTE EST.: MORSILLO

PARTI: GEPI S.R.L., MAGNASCHI
(*Avv. Di Pietropaolo*)CERMINARA,
MARRONE ET AL.
(*Avv. Ramadori, Bonifati*)

**Parlamentare • Immunità
parlamentare • Intervista
ripetitiva di affermazioni
contenute in una interpellanza •
Insindacabilità ex art. 68 della
Costituzione.**

È insindacabile da parte dell'autorità giudiziaria l'intervista resa da un parlamentare che costituisca esternazione del pensiero e del giudizio politico espressi dal medesimo in una precedente interpellanza e quindi direttamente collegati o collegabili alla funzione parlamentare esercitata.

**Parlamentare • Autorizzazione a
procedere • Diniego • Effetti su
un procedimento civile di
risarcimento • Improponibilità.**

La decisione della Camera di appartenenza che escluda la perseguibilità di un proprio membro per opinioni di grado espresse non esclude solo la punibilità della condotta ma esplica i suoi effetti anche nel giudizio civile di risarcimento dei danni rendendo improponibile la domanda.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 15 gennaio 1985 Cerminara Gabriele, Marrone Franco, Misiani Francesco, Rossi Ernesto, Saraceni Luigi e Vittozzi Aldo, tutti magistrati in servizio presso Uffici Giudiziari di Roma, convenivano in giudizio il senatore Claudio Vitalone, la S.p.A. Editoriale La Repubblica, il dott. Eugenio Scalfari, direttore respon-

sabile del quotidiano « La Repubblica » ed il giornalista dott. Franco Scotoni ed esponevano:

che sotto il titolo « Ho tutte le prove, le darò al Senato » il quotidiano « La Repubblica » del 16 gennaio 1980 pubblicava a firma di Franco Scotoni una intervista al Vitalone, poi ripresa da altri quotidiani, contenente insinuazioni ed apprezzamenti diffamatori nei confronti degli attori, in particolare per espressioni come « i sei magistrati romani accusati di aver avuto legami con organizzazioni terroristiche »; e « ho qui materiale sufficiente per dimostrare in Senato le responsabilità politiche e penali di numerosi magistrati, oltre i sei... »; ed ancora « il Parlamento DC fa capire che alcuni di essi (gli attori) potrebbero essere arrestati stando alle prove acquisite dalle forze dell'ordine » arrivando perfino ad insinuare che all'interno dell'associazione Magistratura Democratica, di cui gli attori facevano parte, costoro fossero considerati dei « disperati » e dei « pazzi » perché usurpatori di un ruolo estraneo alla figura del magistrato, come voluto dalla Costituzione, in quanto protettori di picchettaggi violenti, di occupazioni selvagge delle case, dell'autoriduzione, delle rapine proletarie;

che dalla pubblicazione dell'intervista, gravemente lesiva dell'onore e della reputazione, gli attori avevano subito enormi danni in natura morale e patrimoniale.

Tutto ciò premesso gli istanti chiedevano la condanna in solido dei convenuti all'integrale risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese processuali.

Con distinto atto di citazione notificato il 19/28 gennaio 1986 gli stessi sei magistrati convenivano in giudizio il sen. Claudio Vitalone, il dott. Pier Luigi Magnaschi, direttore responsabile del periodico « La Discussione », la s.r.l. GEPI, all'epoca dei fatti editore del suddetto giornale e la s.r.l. « La Discussione », editore che aveva rilevato tale attività imprenditoriale, ed esponevano:

che a seguito di una interpellanza presentata al Senato in data 11 gennaio 1980 da 23 senatori DC, il settimanale « La Discussione », nel numero del 21 gennaio 1980, pubblicava una intervista, di un ignoto giornalista, al sen. Claudio Vitalone, primo firmatario del-

la interpellanza, sotto una grande fotografia raffigurante tre uomini armati con il volto coperto, uno dei quali nell'atto di sparare, intervista contenente affermazioni gravemente diffamatorie nei confronti degli istanti, quali: « in una perquisizione è stato rinvenuto un documento dal quale emergono precisi collegamenti tra appartenenti ad organizzazioni eversive ed i magistrati Franco Marrone, Francesco Misiani, Gabriele Cerminara, Ernesto Rossi, Luigi Saraceni e Aldo Vitozzi »; « c'è un documento in cui si parla di loro e ci sono loro che non smentiscono. Ha letto le repliche, che hanno fatto? Non c'è ombra di rettifica. Insomma che questi magistrati avessero a che fare con Potere Operaio mi sembra lampante »; « insomma non si tratta di discutere della militanza di sinistra... ma di discutere della militanza di una organizzazione che aveva chiari progetti di eversione dell'ordine pubblico. Si tratta di sapere quali erano i rapporti tra coloro che venivano chiamati per impostare politicamente i processi contro i fascisti e contro Valerio Morucci, Adriana Faranda, Franco Piperno... e gli altri arrestati e latitanti per gravi attentati contro lo Stato e che all'epoca rappresentavano il direttivo romano di Potere Operaio »; « sarebbe compito di Magistratura Democratica denunciarli pubblicamente, buttarli fuori dalla corrente e possibilmente contribuire a buttarli fuori dalla Magistratura. Sono quei Magistrati che non hanno ancora compreso che non vi possono essere compromessi con chi accetta la logica della P 38 e che con il loro comportamento hanno disonorato la Toga »;

che le suddette affermazioni erano gravemente lesive dell'onore e della reputazione degli attori, anche perché il « documento » sul quale i convenuti fondavano il convincimento della appartenenza dei sei magistrati al Potere Operaio, era in realtà un appunto informale di ignota redazione contenente l'annotazione, fra molti altri, dei nomi degli istanti;

che l'intera intervista, anche per il contesto della impaginazione, tesa ad inquadrare l'assunto attraverso la visualizzazione fotografica del terrorismo in azione, era una deliberata strumentalizzazione della pretestuosa interpellanza

dello stesso intervistato volta ad amplificare con il mezzo della stampa le gratuite asserzioni ed illazioni del parlamentare;

che dalla pubblicazione della intervista gli attori avevano subito gravissimi danni, morali e patrimoniali.

Tutto ciò premesso gli attori chiedevano la condanna in solido dei convenuti al risarcimento integrale dei danni patiti ed al rimborso delle spese processuali.

Il sen. Claudio Vitalone, la s.r.l. GEPI e la s.r.l. « La discussione » si costituivano in giudizio ed eccepivano in via pregiudiziale il difetto assoluto di giurisdizione dell'adito Tribunale deducendo: a) che le interviste rilasciate dal sen. Vitalone a « La Repubblica » ed a « La Discussione » erano strettamente collegate alla interpellanza parlamentare presentata dal convenuto e da altri senatori DC l'11 gennaio 1980 e costituivano, pertanto, opinione espressa da un parlamentare a causa e nell'esercizio delle sue funzioni; b) che, a norma del primo comma dell'art. 68 della Costituzione, le opinioni espresse da un membro del Parlamento, anche a mezzo stampa, nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, non sono perseguibili per essere prive del requisito della antiagiuridicità e non possono essere fonte né di responsabilità penale, né di responsabilità civile; c) che il difetto di antiagiuridicità del fatto opera non soltanto a favore del parlamentare, ma anche degli editori dei giornali e dei giornalisti che hanno raccolto e pubblicato le opinioni del parlamentare; d) che il giudice naturale competente ad accertare se le opinioni del parlamentare siano state espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e siano quindi imperseguibili, è esclusivamente la Camera di appartenenza, mentre tale esame è assolutamente precluso al giudice ordinario; e) che tali principi sono stati riaffermati dalla Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari e dalla assemblea del Senato nella seduta del 14 marzo 1984, proprio in occasione dell'esame della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del sen. Vitalone a seguito della querela per diffamazione proposta dagli attori dopo la pubblicazione della menzionata intervista a « La Repubblica », richiesta respinta sul presupposto dello

stretto collegamento esistente tra la proposizione della interpellanza ed il rilascio della intervista; f) che alle stesse conclusioni deve giungersi anche per l'intervista concessa dal Vitalone a « La Discussione », pur in mancanza di una espressa decisione del Senato; g) che la decisione della Camera di appartenenza sulla non perseguibilità delle opinioni espresse da un proprio membro costituisce un vero e proprio giudicato che preclude un nuovo accertamento sul punto da parte di altro giudice e che opera, ovviamente, anche per gli ipotetici aspetti civilistici della pretesa responsabilità, una volta accertato il difetto di antiagiuridicità nel comportamento del parlamentare; h) che, di conseguenza, deve ritenersi, a proposito dei c.d. reati di opinione, l'autorizzazione a procedere nei confronti di un parlamentare essere necessaria non soltanto per l'inizio di un procedimento penale, ma anche per l'inizio di un procedimento civile in dipendenza del prelo fatto-reato, competendo esclusivamente alla Camera di appartenenza l'accertamento della perseguibilità delle opinioni espresse dal parlamentare e quindi della antiagiuridicità di tale fatto.

La S.p.A. Editoriale La Repubblica, Eugenio Scalfari e Franco Scotoni si costituivano in giudizio, ma gli attori, con atto notificato il 20 febbraio 1980 rinunciarono agli atti del giudizio nei loro confronti. Restava invece contumace il dott. Pier Luigi Magnaschi, direttore responsabile de « La Discussione » al momento della pubblicazione dell'intervista all'On. Vitalone.

Acquisiti agli atti vari documenti, sulle conclusioni precisate dalle parti così come trascritte nell'epigrafe dell'impugnata sentenza, la causa veniva trattata in decisione all'udienza collegiale del 3 ottobre 1986.

Con sentenza 20 ottobre-7 novembre 1986 il Tribunale di Roma, preso atto della rinuncia da parte degli attori alle domande proposte nei confronti di Franco Scotoni, Eugenio Scalfari e S.p.A. La Repubblica, dichiarava interamente compensate tra tali parti le spese di causa;

dichiarava improponibili le domande proposte dagli attori nei confronti del senatore Claudio Vitalone, dichiarando compensate le spese;

rigettava le domande proposte dagli attori nei confronti della s.r.l. La Discussione e compensava tra le parti le spese del giudizio;

accoglieva la domanda proposta dagli attori nei confronti di Magneschi Pier Luigi e della s.r.l. GEPI e per l'effetto condannava in solido i predetti convenuti al pagamento in favore degli attori della somma di L. 60.000.000 complessive, comprensive di rivalutazione, oltre gli interessi legali dal 21 gennaio 1980 al saldo effettivo;

condannava in solido il Magnaschi e la GEPI al rimborso delle spese processuali a favore degli attori che liquidava come in atti.

Negava la provvisoria esecuzione della sentenza ritenendo carenti i presupposti di legge.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello i magistrati Carminara, Marrone, Misiani, Rossi, Saraceni e Vittozzi, con nove mezzi di gravame.

Del pari hanno proposto appello il Magnaschi e la GEPI.

Resistono con comparsa di risposta il senatore Vitalone e la SEIP, società editrice de « La Discussione ».

Resistono del pari con comparsa di costituzione e risposta i magistrati sopra indicati all'appello proposto dal Magnaschi e dalla GEPI.

Successivamente, a seguito di chiesti e concessi rinvii, la causa, all'udienza del 28 novembre 1990, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, è stata riservata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Ritiene la Corte che, per una migliore intelligenza della complessa questione, debba essere esaminato per primo l'appello proposto dai magistrati Cerminara, Marrone, Misiani, Rossi, Saraceni e Vitozzi, oltre che per la pregiudizialità delle questioni dagli stessi poste, anche perché l'appello delle altre parti in tanto può essere esaminato in quanto venga deliberata la questione principale sulla procedibilità o meno senza previa autorizzazione a procedere, dell'azione civile contro parlamentari avanti l'autorità giudiziaria ordinaria e sulla « perseguibilità » anche in presenza della eccezione di insindacabilità in atti sollevata dal parlamentare convenuto, in relazione ai fatti dagli attori posti a fondamento della loro domanda.

Lamentano gli appellanti con il proposto primo mezzo di gravame che, erroneamente, il Tribunale avrebbe ritenuto la improponibilità delle domande spiegate contro il senatore Vitalone, riconducendo i fatti alle ipotesi di insindacabilità di cui all'art. 68, comma 1, della Costituzione, a fronte della valutazione compiuta dal Senato con riferimento all'intervista pubblicata da « La Repubblica », né — essi ritengono — per paralizzare l'azione civile contro parlamentari, sarebbe sufficiente l'eccezione del convenuto che, in relazione al fatto dedotto dall'attore, invochi in proprio favore la responsabilità di diritto pubblico interno sancita dall'art. 68, comma 1, della Costituzione.

Tralasciamo la ipotesi di responsabilità adombrate dagli appellanti al capo 2-3 dell'atto d'appello, in quanto del tutto estraneo, anche sotto il profilo della esemplificazione, alla materia del contendere, gli appellanti — partendo dal concetto di una sostanziale unitarietà concettuale dell'illecito — sostengono che l'autorizzazione a procedere al pari della querela, costituisce « condizione interessante esclusivamente il diritto penale », per cui il suo difetto non potrebbe in nessun caso impedire la prosecuzione dell'azione civile, in quanto in presenza di fatti diffamatori, per i quali sia stata negata l'autorizzazione a procedere, il giudice penale e il giudice civile procedono a livelli differenti e non coincidenti: il primo, cioè, non potrà applicare le sanzioni che la pretesa punitiva dello Stato, imporrebbe, il secondo conosce del fatto solo come illecito civile, e cioè come fatto produttivo di danno, senza che ne resti in qualche modo inficiata la decisione del Parlamento relativa al diniego all'autorizzazione a procedere.

Osservano ancora gli appellanti che la stessa origine storica e la corrispondente *ratio* che l'ha ispirata e tuttora ispira l'istituto dell'autorizzazione a procedere trovano fondamento nella esigenza di assicurare libertà ed indipendenza di esercizio della funzione parlamentare da parte dei singoli membri delle assemblee rappresentative ed attraverso essi delle assemblee stesse, mediante garanzia di libera esplicazione del mandato, al riparo da possibili condizionamenti penalistici, mentre è certamente estraneo al-

l'intento perseguito dal Costituente un fine di salvaguardia patrimoniale (nel quale si risolverebbe una estensione dell'istituto all'azione civile) in favore dei membri del Parlamento, fine che in nessun modo potrebbe trovare giustificazione né sotto il profilo etico né sul piano della funzionalità.

Di modo che la dizione usata dall'art. 68, prima parte del comma 2, non lascerebbe dubbio alcuno circa l'applicazione della prerogativa al solo procedimento penale, sicché processi civili o procedimenti amministrativi, ancorché diretti ad applicare provvedimenti restrittivi della libertà personale (come giudizi d'interdizione o fallimentari) ovvero sanzioni disciplinari, non sarebbero coperti dalla immunità in oggetto. A conforto della tesi esposta gli appellanti si rifanno a conosciute posizioni dottrinali, osservando peraltro che il sistema dell'immunità parlamentare non è preordinato al fine di salvaguardare l'integrità patrimoniale dei membri del parlamento, ma, invece, al fine di garantire il libero esercizio della funzione parlamentare, e concludono sul punto assumendo che, ove venisse accolta l'eccezione del parlamentare al riguardo, il divieto di esercitare l'azione risarcitoria in sede civile si risolverebbe « non già in un temporaneo impedimento all'attuazione della funzione giurisdizionale ma, invece, in un odioso privilegio di totale, definitiva irresponsabilità c/o impunità » (pag. 23 atto d'appello).

La doglianza è infondata.

Con l'impugnata sentenza, infatti, il Tribunale ha ritenuto che la deliberazione del Senato avente riferimento all'intervista pubblicata dal quotidiano « La Repubblica » coprisse, essendo stata ravvisata l'ipotesi di insindacabilità di cui al comma 1 dell'art. 68 della Costituzione, tutte le aree di responsabilità penale, civile ed amministrativa, con la conseguenza della improponibilità della domanda, e che esso Tribunale non potesse esprimere più alcun giudizio, ormai specificamente precluso dalla deliberazione con cui era stata ritenuta sussistente una ipotesi di assoluta insindacabilità dell'operato del parlamentare.

Ciò in quanto l'esternazione, nel caso concreto, dei giudizi espressi dal parlamentare nel corso della intervista assu-

meva valore di giudizio politico manifestato nell'esercizio del mandato parlamentare.

In sostanza il Tribunale ha osservato che poiché il fondamento dalla insindacabilità è da rinvenirsi nel carattere politico dell'atto e della sua appartenenza all'attività parlamentare, non appariva possibile per l'autorità giudiziaria ordinaria, investita nel giudizio civile, riesaminare quel giudizio di insindacabilità reso già da un altro potere dello Stato, e cioè da quel potere cui è specificamente delegata la funzione di giudice degli atti politici dei parlamentari e quali il concreto debbano definirsi atti politici, tanto è vero che i primi giudici non hanno fatto questione di appartenenza o meno della giurisdizione ma della sussistenza della insindacabilità del giudizio politico una volta che esso sia stato pronunciato dalla Camera di appartenenza, e che tale giudizio, proprio perché l'esternazione del pensiero del parlamentare appariva intimamente connessa con la funzione esercitata e con l'interpellanza proposta, copriva tutte le aree di responsabilità penale, civile ed amministrativa.

Né d'altronde potrebbe giungersi a diversa soluzione perché ove si pensasse di sottrarre alla Camera di appartenenza l'accertamento delle condizioni e la sfera della insindacabilità, il precetto costituzionale dell'art. 68 verrebbe meno, in quanto ogni parlamentare potrebbe essere esposto al rischio di condizionamenti della più varia natura ove gli dovesse essere chiamato a rispondere civilmente per attività intimamente connesse alla funzione politica da lui esercitata e costituenti anziché esternazione della stessa.

Del resto una tale tesi ha trovato autorevolissima conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n. 1150 del 1988 che, anche se resa in altro giudizio, conserva per l'importanza dei principi in essa affermati valore precettivo generale, tale da doversi richiamare nel caso in esame, perché consente al collegio di regettare, in quanto ormai concretamente risolta, e quindi allo stato inammissibile, perché manifestamente infondata, la questione sollevata dagli appellanti sotto il profilo di un conflitto di attribuzione tra potere giudiziario e potere legislativo per eccesso di potere della Camera di appartenenza nella valuta-

zione dei presupposti posti a base del giudizio di irresponsabilità di cui alla deliberazione in atti.

La Corte Costituzionale ha infatti statuito che spetta al Senato valutare le condizioni della insindacabilità dell'operato del parlamentare ai sensi dell'art. 68, comma 1, della Carta Costituzionale, in quanto « le prerogative parlamentari non possono implicare un potere dell'organo a tutela del quale sono disposte » e che la espressione contenuta nell'art. 68 «...non possono essere perseguiti... debba intendersi nel senso che la prerogativa della cosiddetta insindacabilità attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta che viene addebitata ad un proprio membro con la ovvia conseguenza che qualora la predetta condotta sia intesa come « esercizio delle funzioni » parlamentari » in ordine ad essa debba essere preclusa una eventuale difforme pronuncia giudiziale di responsabilità.

D'altronde anche per quanto concerne il contenuto dell'intervista rilasciata al settimanale « La Discussione » non può giungersi a conclusioni diverse da quelle cui sono giunti i primi giudici, in quanto essi, operando la dovuta valutazione di merito che questa Corte pienamente condivide, hanno ritenuto che l'intervista, enucleata dalle frasi e dai commenti aggiuntivi dell'intervistatore nonché dalla titolazione ad effetto e dalla foto accompagnatrice (è noto che dei titoli, delle fotografie, dei caratteri, ecc. non può certo risponderne l'intervistato) fosse direttamente connessa al contenuto dell'interpellanza presentata dal parlamentare qualche giorno prima « costituendo la ripetizione, con altre parole, di quanto affermato nell'interpellanza medesima ». « Ne continuano i primi giudici, può contestarsi che l'intervista contiene lo sviluppo dei contenuti dell'interpellanza in termini assolutamente identici a quelli già esaminati dalla Giunta per le elezioni con riferimento all'intervista apparsa su la Repubblica ». Ad identica soluzione, avuto riguardo al contenuto di tale seconda intervista ritiene di giungere questa Corte, atteso che essa costituisce l'esternazione del pensiero e del giudizio politico espressi dal parlamentare nella anzidetta interpellanza e quindi direttamente collegati o collegabili alla funzione par-

lamentare esercitata. E proprio perché concreto esercizio di tale funzione, anche in relazione a tale intervista, non può non riconoscersi la insindacabilità di cui al ripetutamente citato art. 68 della Carta Costituzionale.

Con il secondo mezzo di gravame gli appellanti lamentano « difetto di potestà giurisdizionali (materiali) del Parlamento in tema di estensione all'attività estraparlamentare della prerogativa della insindacabilità, nonché falsa applicazione dell'art. 68 della Costituzione, violazione dell'art. 101, comma 2, della Costituzione, violazione del diritto degli attori alla tutela giurisdizionale ex art. 24 della Costituzione ».

Lamentano in sostanza gli appellanti che il Tribunale di Roma, accettando come « cosa giuridica vincolante » per l'AGO la predetta deliberazione del Senato sia incorso nella falsa applicazione dell'art. 68 ed abbia violato l'art. 101, comma 2, della Carta, laddove essa stabilisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge e non anche alle « prescrizioni » o « comandamenti » dettati da organi di un ramo del Parlamento in riferimento a casi singoli. L'impugnata sentenza avrebbe inoltre violato il diritto degli attori alla tutela giurisdizionale accertando come « cosa giudicata » una « deliberazione » sul merito delle questioni di causa assunta nell'ambito di un procedimento di autorizzazione a procedere, al quale gli attori erano e sono rimasti estranei e, nel quale, comunque, essi non avrebbero potuto spiegare il « sacrosanto diritto di difesa » (pag. 25 atto d'appello).

La censura è del tutto infondata. Il Tribunale infatti non ha assolutamente accettato come « cosa giudicata » la deliberazione della Giunta per le elezioni ma si è limitato ad osservare che a fronte della concreta riconduzione nell'ambito dell'esercizio dell'attività politica del contenuto dell'intervista rilasciata dal parlamentare al quotidiano « la Repubblica » e della delibera del Senato, non vi fosse spazio alcuno per un giudizio di proponibilità della domanda.

La decisione è corretta perché nel sistema dei valori riconosciuti dalla Carta Costituzionale le prerogative parlamentari adempiono ad una funzione di tutela dell'attività dell'eletto e se esse confliggono o possono confliggere con altri

diritti o interessi è nel bilanciamento degli stessi che deve ricercarsi la loro origine.

Del resto il sistema della divisione dei poteri è costituzionalmente riconosciuto e ad esso ha fatto espresso richiamo l'impugnata decisione. Né vi è stata violazione alcuna del comma 2 dell'art. 101 della Costituzione, dal momento che i giudici, interpretando l'art. 68 della Costituzione, non hanno abdicato alla legge ma anzi hanno fatto ossequio alla sua massima espressione che è quella contenuta nel precetto della Carta Costituzionale.

Quanto infine alla pretesa violazione dell'art. 24 della Costituzione essa è del tutto insussistente posto che una « delibazione » sul merito delle questioni di causa è stata in concreto assunta dai giudici del Tribunale e solo in sede giudiziaria può avere concreta attuazione il diritto di difesa e non certo in un procedimento innanzi alla Giunta per le elezioni in cui gli appellanti non potevano né dovevano essere attori, e che comunque, è pur sempre atto commisurativo e non certo giurisdizionale.

Il che consente anche di liquidare come fuorviante la pretesa autorità di « cosa giudicata » che alla predetta deliberazione del Senato gli appellanti hanno inteso attribuire.

Con il terzo motivo di gravame gli appellanti sostengono la « irrilevanza in sede civile degli *obiter dicta*, nei casi di ritenuta insindacabilità formulata dalla Giunta (ancorché pretesamente prescrittivi e/o comandamento), in occasione delle decisioni di non luogo a provvedere sulle domande di autorizzazione a procedere avanzata dall'autorità giudiziaria ordinaria ».

Secondo gli appellanti l'assemblea di appartenenza del deputato o senatore difetterebbe in senso assoluto di competenza o di giurisdizione a formulare giudizi di insindacabilità assoluta, con autorità di cosa giudicata ma potrebbe emettere soltanto giudizi finalizzati alla concessione o meno dell'autorizzazione a procedere e che nella fattispecie in esame assumerebbe valore decisivo la considerazione che l'atto di cui si tratta costituirebbe il momento conclusivo di un procedimento autorizzativo incidentale rispetto al procedimento penale nell'ambito del quale la domanda di autorizza-

zione è stata formulata, onde tratterebbesi di un atto, connesso ad altro procedimento (quello penale) ed estraneo al presente procedimento civile.

La doglianza non ha pregio dal momento che già più sopra si è evidenziato come la decisione della Camera di appartenenza sulla perseguibilità o meno delle opinioni espresse da un proprio membro, una volta esclusa la punibilità della condotta, non possa non operare anche nel procedimento civile, con conseguente negazione della proponibilità della domanda di risarcimento.

Ne deriva che i capi della doglianza relativi alla non vincolatività della giurisprudenza costituzionale di indirizzo del giudice delle leggi noi confronti delle Camere non hanno alcun riferimento con la fattispecie in esame e costituiscono quindi materia estranea all'oggetto del contendere.

Né rilievo può avere quell'altro capo della doglianza su una richiesta di disapplicazione dell'atto amministrativo (deliberazione, cioè, del Senato) ai sensi dell'art. 4 della legge 2359 del 1865 nel momento in cui si è affermato che l'esternazione del pensiero del parlamentare costituiva nient'altro, che esercizio di una vera e propria attività politica iniziata con la prosecuzione dell'interpellanza e che in quanto tale non poteva che essere sindacata dalla sola Camera di appartenenza.

Con la quarta censura gli appellanti sostengono che la sentenza del tribunale conterrebbe una motivazione tipicamente aggiuntiva o addittiva nel senso che i primi giudici supporrebbero l'esistenza di norme processuali disciplinanti in subiecta materia la competenza del Parlamento e alternativamente dell'AGO, norme che in realtà non si rinverrebbero nella Costituzione e/o in leggi costituzionali o, infine, in altre fonti normative subordinate.

La doglianza va rigettata, perché non soltanto il Tribunale non ha affatto operato una graduazione alternativa delle competenze o pronunziato in tema di giurisdizione, ma, operando correttamente una valutazione del principio della divisione dei poteri, ha riconosciuto la insindacabilità della decisione parlamentare una volta che sia stato valutato il carattere politico della condotta del membro della Camera di appartenenza.

Ragionando diversamente — come correttamente hanno rilevato i primi giudici — e non ritenendo che il giudizio della Giunta delle elezioni e delle autorizzazioni a procedere copra tutta l'area della responsabilità in ogni suo profilo, significherebbe sottrarre al Parlamento non soltanto la valutazione della sfera della insindacabilità ma si svuoterebbe della sua pregnanza il dettato costituzionale dell'art. 68 della Costituzione. In sostanza, una volta accertato in concreto l'esercizio del potere di critica politica riconosciuto al parlamentare, questo opera nella sua espansione, senza condizionamenti ed anche al di fuori dell'attività parlamentare propriamente detta, se a questa intimamente e strettamente collegato, come nel caso di specie è stato riconosciuto. Ragionare diversamente sarebbe frapporre ostacoli e condizionamenti allo stesso esercizio dell'attività politico-parlamentare del singolo deputato o senatore, né può ammettersi — come fanno gli appellanti — che la semplice reiterazione in sede extraparlamentare del contenuto di una interpellanza genererebbe responsabilità se contenente giudizi diffamatori o comunque negativi sul conto di terzi, perché ciò equivarrebbe a privare il parlamentare del potere di esternazione che gli è costituzionalmente riconosciuto dall'art. 68 della Costituzione nel momento in cui ne sancisce la non perseguibilità delle opinioni espresse.

Con il quinto motivo si lamenta la violazione del principio dei limiti della cronaca parlamentare e dell'immunità di diritto sostanziale, che non si estenderebbe all'attività extraparlamentare.

Con il primo profilo gli appellanti ripropongono la questione, cui si è già data più sopra ampia risposta in ordine alla sussistenza ed alla operatività dell'immunità quando i fatti addebitati al parlamentare costituiscano esercizio del diritto-potere allo stesso riconosciuto di critica politica e rappresentino la logica continuazione dell'attività politica dallo stesso svolta in sede parlamentare.

Al secondo profilo della censura sarà data invece risposta in occasione dell'esame del sesto motivo di gravame, e qui di seguito indicato.

Con tale motivo gli appellanti lamentano vizi logici di motivazione, del tutto carente — peraltro — su punti decisivi

e/o contraddittori, consistenti nella pretesa violazione del canone logico della totalità della considerazione ermeneutica degli articoli — intervista per cui è causa, mediante arbitraria separazione delle domande dell'intervistatore dalle risposte dell'intervistato, nonché omessa valutazione e, comunque, carenza assoluta di motivazione in ordine al travalicamento del limite di verità della notizia, non costituendo lo scritto incriminato pedissequa e fedele riproduzione non innovativa per l'interpellanza ma *mutatio in peius* di detto documento.

La doglianza è infondata. Il canone logico della considerazione ermeneutica degli articoli-intervista è stato compiutamente rispettato dal Tribunale che, proprio nell'operare la valutazione delle singole responsabilità e nello sceverare le varie condotte, nel potere-dovere ad esso riconosciuto di interpretazione degli atti e dei documenti di causa, ha distinto il contenuto dell'interpellanza (la sola da ascrivere al parlamentare) dal contorno giornalistico della notizia e della apposizione dei titoli e delle fotografie, operazione questa di certo non attribuibile all'intervistato, come ben sa chiunque abbia dimestichezza, anche solo sommaria, con l'impaginazione di una notizia di cronaca, di un fatto politico o di un avvenimento qualsivoglia.

Quanto alla pretesa violazione del limite della verità, come limite legale diretto della stampa, basterà osservare che l'interesse del pubblico all'informazione e l'interesse individuale al rispetto della propria sfera di riservatezza possono trovare un loro punto di conciliazione e questo va individuato nel diritto del pubblico a conoscere, a mezzo dell'informazione di stampa, chi sia coinvolto in un procedimento, in che modo e per quali ragioni, sia pure entro i limiti e in quegli aspetti che il procedimento (penale o civile) chiarisce e pone in rilievo, massimamente se i protagonisti, soggetto-oggetto della notizia, rivestano una posizione di rilievo nell'ambito della vita sociale, politica e giudiziaria del nostro paese.

All'attività del giornalista, quindi, se riconosciuta socialmente utile, non possono che essere imposti quei limiti che sono connaturati alla stampa, posto che la funzione di questa è quella di informare il pubblico per la formazione con-

creta della pubblica opinione e tali limiti consistono nella verità e nella rilevanza sociale dei fatti narrati.

Ritiene la dottrina che « in questo ambito, anche se i fatti raccontati ed i giudizi espressi sono disonorevoli per la persona o l'ente cui si riferiscono, il giornalista non è punibile, avendo agito nell'esercizio di un diritto-dovere che elimina l'antigiuridicità del fatto. Se viene, perciò, rispettato il limite della rilevanza sociale dei fatti, per cui il giornalista ha diritto di dire la verità, automaticamente ne discende che egli ha sempre la facoltà di provare in giudizio la verità dei fatti narrati, e ciò indipendentemente dalle condizioni cui d'ordinario è subordinata l'*exceptio veritatis*. Se i fatti sono veri sarà applicabile la causa di giustificazione ex art. 51 cod. pen., mentre se il giornalista è stato tratto in errore, senza la volontà di dare un'informazione inesatta, tale errore potrà da lui essere invocato a sua scusante per il principio dell'ultimo comma dell'art. 59 cod. pen.

Esigere che la cronaca sia veridica significa che la notizia deve essere rispondente al vero, o, quantomeno, che essa sia stata ottenuta da una fonte attendibile ed obbiettiva di informazione, ed il cronista dovrà rifuggire da ogni apprezzamento che non si riferisca intimamente al fatto riferito, in modo che dalla narrazione di un episodio il giornalista non tragga motivo per sfogare contro terze persone il suo malanimo ».

L'altro limite è quello dell'interesse sociale che va tenuto distinto dal concetto di esigenza del pubblico, col quale spesso è stato confuso. Infatti se è interesse della collettività l'essere informata di quelle notizie che pongono in luce aspetti deteriori della nostra organizzazione sociale o fatti di costume sintomatici; o il conoscere i resoconti degli episodi criminosi, allo scopo di farne materia di meditazione e di giudizio, in modo da contribuire alla formazione di una migliore coscienza sociale, può dirsi il caso di altre notizie, attese o addirittura richieste dal pubblico, le quali trovano terreno fertile nella curiosità più malsana dei lettori che avvertono il solo lato scandalistico della vicenda, e che nella descrizione di certi particolari, specie se piccanti, trovano motivo di appagamento.

Indubbiamente l'interesse sociale è qualcosa di profondo e di serio, rivolto

come esso è a permettere al lettore di rendersi conto delle situazioni di vita narrate al solo fine più generale della possibilità concreta di insegnamento per la collettività e di un miglioramento dalla convivenza, *onde la pretesa coincidenza tra interesse ed esigenze del pubblico può anche mancare*. Pertanto, le informazioni, i commenti sulla vita privata delle persone, capaci di lederne la reputazione, non dovrebbero essere pubblicati, a meno che ciò non serva al pubblico interesse, ben distinto dalla pubblica curiosità.

Non sempre quindi il tener conto di quelle che vengono qualificate esigenze del pubblico può giustificare la divulgazione di certi fatti o un modo di divulgazione, che tende a mettere in rilievo aspetti che il sentimento sociale respinge (limiti di contenuto e limiti di forma).

A questo punto comodità espositiva e coerenza di ragionamento impongono alla Corte, accantonato l'esame del settimo e ottavo motivo sulla liquidazione del danno (n. 8 e n. 9 dell'atto di appello) e sulla reiezione della domanda nei confronti della SEILP (n. 10), di accertare o meno la fondatezza dell'appello proposto dalla GEPI e dal Magnaschi non soltanto perché il suo esame è strettamente collegato a quanto più sopra si è osservato ma anche perché dalla fondatezza o meno di tale secondo appello deriva il riconoscimento o meno del diritto al risarcimento del danno chiesto dai magistrati in causa.

Orbene la GEPI ed il Magnaschi nel loro atto d'impugnazione sostengono, attesa l'esclusione dell'antigiuridicità delle affermazioni del senatore Vitalone (esclusione fondata sulla tutela della funzione parlamentare in senso oggettivo, seppure realizzata attraverso la irresponsabilità dei singoli membri del Parlamento rispetto a tutti gli atti di quella funzione) che nessun reato poteva essere commesso nel rilasciare l'intervista di cui si discute (quella al settimanale « La Discussione ») e, dunque, al direttore del settimanale non può essere ascritto l'addebito di non aver vigilato sufficientemente a che un reato non venisse commesso.

Inoltre il settimanale non avrebbe fatto proprie le dichiarazioni del senatore Vitalone, ma si sarebbe limitato a riportare « virgolettandole » le predette di-

chiarazioni; che, quindi, non era imputabile al settimanale medesimo alcun comportamento autonomamente lesivo della reputazione degli appellanti; che il diritto di cronaca costituisce, e costituiva nella specie, una esimente di efficacia assoluta, dato che veniva riportato nella sostanza un atto di un membro del Parlamento, costituente legittimo (anzi sindacabile) esercizio della funzione parlamentare; che infondata doveva ritenersi la deduzione della sentenza impugnata, secondo la quale la titolazione del brano giornalistico e la fotografia (relativa ad un atto di terrorismo) collocata vicino al testo potessero avere rilevanza diffamatoria automa.

Nessuna delle anzidette doglianze può trovare accoglimento.

Va, infatti condiviso il principio affermato nella sentenza di primo grado che l'immunità di cui al comma 1 dell'art. 68 della Costituzione deve intendersi come una causa personale di esenzione della pena che da un lato non esclude l'antigiuridicità del fatto e dell'altro non si estende ai compartecipi non parlamentari ed ai responsabili civili.

Orbene, proprio dall'esame del merito della questione, avuto riguardo a quanto più sopra si è detto in ordine ai limiti dalla libertà di stampa ed al diritto-dovere del gionalista di informare la pubblica opinione, deve convenirsi che l'intervista al senatore Vitalone, collocata sotto la titolazione di cui si è detto e con riferimento alla fotografia di un episodio terroristico, nonché alla implicita affermazione di collegamento tra i predetti magistrati ed organizzazioni terroristiche, non può non ritenersi obiettivamente lesiva del decoro, del prestigio e dell'onore degli appellanti.

Né vale l'affermazione che nel caso di specie si sarebbe riportata integralmente l'intervista del parlamentare perché a parte quanto sopra si è detto in ordine alla titolazione, alla fotografia, alle virgolettature, deve ritenersi che la pubblicazione anche fedele delle dichiarazioni di terzi lesive dell'altrui reputazione costituisce pur sempre veicolo tipico della diffamazione con apporto causale preminente da parte del giornalista che ne risponde sia sul piano penale che su quello civile, qualora non ne accerti la verità del contenuto, anche in riferimento ad una fonte informativa privilegiata.

D'altronde in tal senso si è ripetutamente espressa la Corte Suprema di Cassazione con consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. ad es. Cass., Sez. V pen., 20 ottobre 1983, imp. Scalfari; Cass. 30 giugno 1984, imp. Ansaloni).

Né può invocarsi correttamente al riguardo l'esercizio del diritto di cronaca poiché questo, come si è già, più sopra evidenziato, è collegato alla verità dei fatti narrati, non essendo la mera verosimiglianza o veridicità degli stessi idonei ad escludere l'antigiuridicità della condotta dal giornalista, avuto riguardo nel caso di specie anche alle successive inchieste giudiziarie che hanno escluso la responsabilità dei sei magistrati in ordine a loro presunti collegamenti con forze eversive del sistema democratico e alla loro « gestione non imparziale dei processi nei confronti di elementi politici di destra ».

Rigettato, pertanto, l'appello della GEPI e del Magnaschi per i motivi sopra indicati, deve respingersi del pari la doglianza dei magistrati appellanti (n. 1 dell'atto di impugnazione) con la quale si contesta il rigetto delle domande proposte contro la Seip, società editrice del settimanale « La Discussione », in quanto la tesi prospettata di una pretesa responsabilità collegata in modo specifico ad un negozio di accollo (che è stato ripetutamente contestato in causa) non ha sollevato alcun conforto di prova.

Non ritiene pertanto questa Corte, nella carenza di altri elementi sicuri al riguardo, di dover ordinare l'esibizione alla GEPI s.r.l. e alla Discussione s.r.l. del contratto di cessione di azienda tra loro stipulato.

Sul capo va pertanto confermata la statuizione del Tribunale che correttamente ha ritenuto che a norma dell'art. 2560, comma 2, l'acquirente di un'azienda risponde dei debiti inerenti all'esercizio della stessa, sorti anteriormente al trasferimento, unicamente se essi risultano dai libri contabili ed obbligatori. E di tale ultima circostanza, come si è detto, è mancata in atti ogni prova.

Restano a questo punto da esaminare i due ultimi motivi d'appello spiegati ai numeri 8) e 9) dell'atto di impugnazione dei magistrati in causa.

Con il primo di tali due ultimi motivi gli appellanti lamentano, in ordine alla liquidazione del danno, una erronea va-

lutazione delle risultanze processuali, vizio di motivazione carente e/o contraddittorio, violazione e/o mancata applicazione degli artt. 1226 e 2727 cod. civ. sotto il profilo che l'esistenza ontologica del danno patrimoniale sarebbe provabile mediante presunzioni nell'impossibilità o nell'estrema difficoltà di quantificarlo nel suo preciso ammontare.

Gli appellanti lamentano la lesione del diritto alla indetità personale e della immagine umana e professionale nonché al diritto all'onore e alla reputazione da cui sarebbero derivati — ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali ». Più specificamente essi lamentano una « menomazione della loro capacità lavorativa » ma di tale menomazione e della rilevanza dei danni che assumono aver subito non v'è prova alcuna, non risultando — come del resto correttamente ha ritenuto il Tribunale — che sia stata loro sospesa l'erogazione dello stipendio. Se altri danni, poi, in concreto essi abbiano subito non è dato sapere, mancando ogni prova al riguardo, di talché non può procedersi alla liquidazione in via presuntiva degli stessi in carenza anche di un sia pur minimo elemento di prova.

Infatti, come è costante giurisprudenza della Suprema Corte, il potere riconosciuto al giudice dall'art. 1226 di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera la parte interessata dall'obbligo di offrire al giudice elementi probatori circa la sussistenza del danno, esauendosi l'apprezzamento equitativo del magistrato nella necessità di colmare quelle che sono le lacune inevitabili nella determinazione del preciso ammontare del danno. La valutazione equitativa del danno, cioè, presuppone che questo, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica. Se tale certezza non sussiste (come nel caso in esame) il potere discrezionale del giudice del merito, nonostante l'affermazione generica del diritto al risarcimento, non ha modo di estrinsecarsi e deve essere applicato il principio *actore non probante reus absolvitur*.

Con l'ultimo motivo di impugnazione, infine, si sostiene che in sede di valutazione dei danni cosiddetti morali ex art. 185 cod. pen. liquidati dai primi giudici,

non si sia tenuto il debito conto della spiccata gravità delle offese inferte mediante l'attribuzione di fatti determinati e che complessivamente avrebbero provocato « un vero assassinio dell'immagine umana e professionale degli appellanti »: che, comunque, la liquidazione di L. 10.000.000 a titolo di danno morale a ciascuno dei magistrati apparirebbe irrisoria e manifestamente inadeguata, soprattutto in considerazione che in casi analoghi a parlamentari sarebbe stata attribuita una somma proporzionalmente di molto superiore.

La censura può essere accolta solo con riferimento al danno ex art. 185 cod. pen., dal momento che dagli altri danni dei quali pure è stata chiesta la liquidazione in via equitativa, già sopra si è detto dell'assoluta carenza di prova al riguardo.

Orbene, se è vero che il settimanale « La Discussione » è diffuso su tutto il territorio nazionale, non va però dimenticato che esso è pur sempre un organo di partito e quindi a tiratura limitata onde la cifra che a ciascuno dei magistrati spetta a titolo di danni morali avuto riguardo a tutti i patemi d'animo subiti può essere congruamente elevata a L. 20.000.000 ciascuno, onde il Magnaschi e la GEPI, in solido fra loro, vanno condannati al pagamento in favore degli appellati della somma di L. 120.000.000, oltre gli interessi legali dal 31 gennaio 1980 al saldo, su tale somma così rivalutata.

La detta somma di L. 120.000.000 va altresì rivalutata nella misura del 5% annuo, come da espressa richiesta, a partire dalla data della sentenza di primo grado ad oggi. L'impugnata sentenza va confermata per il resto.

Quanto alle spese, esse vanno compensate per l'intero tra il senatore Vitalone e la SEIP e gli appellanti magistrati, mentre il Magnaschi e la GEPI vanno condannati in solido alla rifusione delle spese del giudizio a favore degli appellanti magistrati, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M. — La Corte d'Appello di Roma, Sez. I civ., definitivamente pronunciando nella controversia tra Cerminara Gabriele, Marrone Franco, Misiani Francesco, Rossi Ernesto, Saraceni Luigi, Vittozzi Aldo, e Vitalone Claudio, la

s.r.l. GEPI e la SEIP società editrice de « La Discussione », rigetta tutti i motivi dell'appello principale indicati sotto i numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 10) dell'atto di impugnazione. Accoglie per quanto di ragione il motivo indicato *sub* 9) e per l'effetto condanna il Magnaschi e La Gepi in solido al pagamento in favore degli appellanti sopra indicati della somma complessiva di L. 120.000.000, oltre gli interessi legali dal 21 gennaio 1980 al saldo. La detta somma di L. 120.000.000 va rivalutata nella misura del 5% annuo a partire dalla data della sentenza di primo grado ad oggi. Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Compensa integralmente le spese del giudizio tra il Vitalone, la SEIP e gli appellanti.

Condanna la GEPI ed il Magnaschi, in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali di questo grado a favore degli appellanti Cerminara, Marro-ne, Misiani, Rossi, Saraceni e Vittozzi che liquida d'ufficio in complessive L. 5.750.000 di cui L. 4.500.000 per onorario, L. 250.000 per spese e L. 1.000.000 per diritti.